

Allegato 1)

PROROGA DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE REP. 4393 DEL 25 AGOSTO 2009 PER LA COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DELL'AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' DEL BACINO PROVINCIALE DI RAVENNA NELLA FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI A RESPONSABILITA' LIMITATA - REP. N. 4585 DEL 30 DICEMBRE 2010 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON REP. N. 4775 DEL 18 DICEMBRE 2012.

Il presente atto viene definito e sottoscritto

TRA

la **Provincia di Ravenna**, rappresentata dal Dott. Ing. PAOLO NOBILE nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come espressamente autorizzato con provvedimento del Presidente della Provincia n. 67 del 18.12.2018 ed in esecuzione dell'Atto del Presidente della Provincia n. ____ del _____ dichiarato immediatamente eseguibile;

E

e **A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile** iscritta nel Registro delle Imprese al n. 02143780399, con sede legale in Cesena, Piazza L. Sciascia n. 111, rappresentata dal Dott. Arch. GUIDO GUERRIERI, nato a _____ il _____, domiciliato

per la carica presso la sede della suddetta società, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società in virtù dei poteri conferiti da Statuto per l'attuazione delle finalità da esso definite;

Premesso:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010 avente ad oggetto "Gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale - Affidamento in concessione ad AmbRa S.r.l. Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna - Approvazione secondo accordo attuativo", si deliberava:

"1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Secondo Accordo Attuativo" della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 da sottoscrivere con AmbRa S.r.l. relativo alla gestione in concessione della rete del TPL e sue infrastrutture e dotazioni strumentali (All. sub A);

2. Di dare atto che il Secondo Accordo Attuativo (All. sub A) avrà la durata di anni nove con facoltà di proroga;

.....";

- che la Giunta provinciale in data 12 dicembre 2012 adottava la deliberazione n. 364 relativa a: "Modificazione degli artt. 7 e 8 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30

dicembre 2010 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010";

- che l'art. 6 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata, Rep. 4585 del 30 dicembre 2010, successivamente modificato con Rep. 4775 del 18 dicembre 2012, prevede:

"Art. 6 – Durata dell'accordo

Il presente accordo avrà la durata di nove anni (tacitamente prorogabile per ulteriori uguali periodi) decorrenti dal 30.12.2010";

- che il Consiglio provinciale in data 10 ottobre 2016 adottava la deliberazione n. 52 del 10 ottobre 2016 relativa a: "Costituzione dell'Agenzia mobilità romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l. consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Società consortile a responsabilità limitata" e "Agenzia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. consortile" a favore della società già esistente "AmbRa - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.";

- che l'art. 2504-bis del Codice Civile stabilisce che:

"2504-bis - Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla

fusione.";

- che A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile con nota Prot. n. 67/17 dell'8 marzo 2017 ad oggetto "Atto di scissione parziale e proporzionale di ATR di Forlì-Cesena e di A.M. di Rimini a favore della beneficiaria preesistente AmbRa S.r.l. di Ravenna. Costituzione dell'Agenzia Mobilità Romagnola", comunicava che per effetto della predetta scissione dall'1 marzo 2017 l'Agenzia AmbRa di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha modificato la propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, con sede legale a Cesena;

- che A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile con nota Prot. n. 3327/19 del 7 agosto 2019 ha comunicato e confermato la volontà di procedere alla proroga, agli stessi patti e condizioni, del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010, successivamente modificato con Rep. 4775 del 18 dicembre 2012;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 | PREMESSE

1.1 Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

ART. 2 | OGGETTO

2.1 Il Secondo Accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. n. 4585 del 30 dicembre 2010 successivamente modificato con Rep. n. 4775 del 18 dicembre 2012, è prorogato di anni 9 (nove) decorrenti dalla scadenza fissata al 30.12.2019, alle medesime condizioni e prescrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

(Ing. Paolo Nobile)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI A.M.R. - AGENZIA MOBILITÀ
ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE

(Arch. Guido Guerrieri)

Documento firmato digitalmente